



**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale,  
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive**

N. 54-279551/2004

**OGGETTO:** Centro di selezione e stoccaggio rifiuti provenienti dal Comprensorio Industriale Mirafiori Meccanica - Proponente: Fenice S.p.a.  
Comune sede dell'impianto: Torino  
Procedura: fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.  
**Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale**

**Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e  
Gestione Attività Estrattive**

**Premesso che:**

- in data 31/05/2004 la società Fenice S.p.a. con sede legale in Rivoli (TO) – Via Acqui n. 86 C.F. 13032970157 e P. IVA 06439101004, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 4 c. 4 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Centro di selezione e stoccaggio rifiuti provenienti dal Comprensorio Industriale Mirafiori Meccanica*” da realizzarsi in Torino, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2: “*Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/97, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997*”;
- con nota n. 173684 del 18/06/2004, a seguito della verifica preliminare della completezza della documentazione fornita, è stato richiesto al Proponente di perfezionare dell'istanza;
- in data 13/07/2004 il Proponente ha trasmesso la documentazione richiesta al fine di perfezionare l'istanza e consentire l'avvio del procedimento;
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 12/08/2004 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- in data 14/09/2004 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

### **Rilevato che:**

- Il sito sui cui sono previsti gli interventi in progetto si trova all'interno del comprensorio di Mirafiori Meccanica, in una porzione di area attualmente adibita da Powertrain ad operazioni di recupero e smaltimento in conto proprio di rifiuti speciali.
- Nell'ambito della terziarizzazione messa in atto dal gruppo Fiat, la società Fenice, delegata dal gruppo per la gestione delle proprie attività nei settori ambiente ed energia, prevede un raggruppamento dei depositi preliminari di rifiuti, ubicate in varie aree del comprensorio industriale, in un unico sito peraltro utilizzato attualmente per lo svolgimento delle medesime operazioni attualmente effettuate da Powertrain. Tali attività verranno svolte da Fenice previa ottimizzazione del sistema di gestione e realizzazione di alcuni interventi migliorativi presso il sito di raggruppamento.
- Il centro di selezione e stoccaggio in progetto si compone essenzialmente di:
  - o un edificio tecnologico industriale esistente, coperto, da adibire ad attività di stoccaggio e selezione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in specifici locali;
  - o una tettoia in carpenteria metallica;
  - o un bacino di contenimento da adibire ad attività di stoccaggio oli ed emulsioni
  - o un'area scoperta adibita alla movimentazione e pesa dei rifiuti, al deposito di contenitori vuoti;
  - o un'area scoperta adibita alla messa in riserva di rottami;
  - o una vasca di collettamento acque meteoriche.
- I rifiuti saranno trasportati mediante navette e stoccati differenziando quelli provenienti dalle singole unità operative mediante contenitori specifici.
- La capacità complessiva di stoccaggio derivante dall'intervento in esame è pari a 1.261 m<sup>3</sup> di cui 453 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi e 918 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi.
- I quantitativi massimi movimentati risultano 16.973,5 m<sup>3</sup> di cui 2.057 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi e 14.916 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi.
- Il centro sarà realizzato in un complesso industriale preesistente, per cui non si andranno a realizzare rilevanti modifiche all'aspetto del territorio circostante.
- Dal punto di vista ambientale le attività previste non arrecheranno particolari impatti ai principali recettori anche in virtù della realtà industriale in cui il centro sarà realizzato e delle infrastrutture previste.
- Nelle zone attigue all'area sono presenti alcune canalizzazioni superficiali di cui una, la Bealera di Grugliasco o Bealera del Re, interessa direttamente il sito del Comprensorio Mirafiori, in quanto una delle sue ramificazioni attraversa l'area completamente tombinata e, prima di immettersi nel Torrente Sangone, riceve le acque di scarico dell'impianto di depurazione del Comprensorio stesso, localizzato in Via Faccioli.
- Con D.G.P. n. 375-76334/2002 è stato approvato un progetto per un impianto analogo (capacità massima di stoccaggio = 1.872 m<sup>3</sup>), proposto dalla società Fenice per la porzione del comprensorio industriale denominata Mirafiori Carrozzeria che era stato precedentemente escluso dalla Fase di Valutazione.
- Occorre effettuare, da parte della Provincia, alcuni approfondimenti in merito al progetto, recentemente esaminato dalla Provincia, di trattamento delle emulsioni oleose conto terzi in un'area limitrofa ed alla necessità di autorizzare l'impianto in esame anche ai sensi del D.Lgs. 95/92 in materia di oli usati.

### **Considerato che:**

- *dal punto di vista degli strumenti di pianificazione e della legislazione vigente*
- La scelta di utilizzare un'area ben definita e delimitata per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dal comprensorio dello stabilimento produttivo, consente di migliorare la gestione dei rifiuti che

vengono attualmente depositati avvalendosi del regime agevolato del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 22/97.

- L'area industriale ricade nel territorio del Comune di Torino dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995 (Zona Urbana Consolidata per Attività Produttive), in cui sono consentite, ai sensi dell'art. 8, attività di deposito al coperto o all'aperto e deposito di relitti e rottami e attrezzature per la compattazione.
- Non si riscontrano contrasti con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento in quanto l'area interessata è localizzata all'interno del perimetro dell'urbanizzato e risulta destinata dal PRGC vigente ad attività produttiva.
- La Città di Torino ha comunicato, con nota n. 247991 del 17/09/2004 presente agli atti, il proprio parere favorevole all'esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione a condizione che i rifiuti trattati provengano esclusivamente dal Comprensorio industriale Mirafiori.
  
- *dal punto di vista progettuale:*
- La società Smat, a seguito dell'esame della documentazione presentata dal proponente, ha segnalato la necessità di approfondimento in merito al dimensionamento dell'impianto di trattamento al quale saranno inviate le acque di prima pioggia ed ai percorsi delle fognature bianche, nere e tecnologiche, sia esistenti sia in progetto.
- Le carenze progettuali riscontrate pur se riconducibili al livello di approfondimento preliminare richiesto sono, allo stato attuale, le seguenti:
  - o schemi funzionali a supporto delle relazioni tecniche di processo;
  - o flussi di materiali e bilanci di massa;
  - o procedure e processi che consentono il raggiungimento dell'obiettivo di recupero pari al 40% e stato attuale di tale percentuale;
  - o modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi.
- Gli interventi previsti in progetto possono ritenersi migliorativi rispetto all'esistente situazione sia in termini di strutture dedicate all'attività sia in termini di lay-out gestionali: si rileva comunque l'assenza di una descrizione chiara dell'attività attualmente svolta e, in riferimento alle attività previste, delle attività di "pretrattamento delle emulsioni" e di "trattamento trucioli di ghisa/alluminio/acciaio".
  
- *dal punto di vista ambientale:*
- In merito al clima acustico, la bozza di classificazione acustica comunale della Città di Torino realizzata dall'ARPA, attualmente in fase di approvazione, relativamente al sito occupato dallo stabilimento FIAT, prevede una Classe acustica VI, corrisponde ad "aree esclusivamente industriali", prive di insediamenti abitativi (con riferimento alle classi acustiche definite nel D.P.C.M. 14/11/97).
- Si segnala in ogni caso la rilevante vicinanza del deposito preliminare con le abitazioni del quartiere Mirafiori (meno di 150 m). A tal proposito la Società ha evidenziato quali possono essere i possibili impatti (emissioni acustiche ed odorigene) ma non ha dettagliato le caratteristiche tecniche degli interventi di mitigazione degli stessi.

#### **Ritenuto:**

- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali a cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
  - l'attività in progetto potrà ricevere i soli rifiuti provenienti dal comprensorio industriale Mirafiori;

- nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97, il progetto definitivo dovrà prevedere un adeguato riscontro alle seguenti richieste:
  - identificare esattamente l'impianto di trattamento al quale saranno inviate le acque di prima pioggia, ora genericamente indicato come "impianto di trattamento (T.A.R.) dello stabilimento" e fornire un adeguato dimensionamento dello stesso;
  - identificare nelle planimetrie i percorsi delle fognature bianche, nere e tecnologiche, sia esistenti che in progetto;
  - dettagliare le caratteristiche tecniche degli interventi di mitigazione degli impatti potenziali associati alla vicinanza del deposito preliminare con le abitazioni del quartiere Mirafiori;
  - corredare la relazione tecnica di progetto con schemi funzionali, diagrammi di flusso e bilanci di massa;
  - definire le modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi.
  - definire le procedure ed i processi che consentono il raggiungimento dell'obiettivo di recupero pari al 40% e fornire l'attuale percentuale di recupero raggiunta;
  - descrivere chiaramente e con un maggior livello di approfondimento l'attività attualmente svolta
  - approfondire le caratteristiche tecnico-gestionali e specificare le connessioni con il progetto in esame delle attività di "pretrattamento delle emulsioni" e di "trattamento trucioli di ghisa/alluminio/acciaio".

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Visti i contenuti della Relazione Tecnica inviata dall'Arpa – Dipartimento di Torino con nota n. 287406 del 11/10/04.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

#### **Visti:**

- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi presente agli atti;
- L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i. "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti", ed in particolare l'art. 27 relativo all'approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché l'art. 28 relativo all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;
- D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;
- D.Lgs. n. 152 del 1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- Legge n. 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998, il progetto di “*Centro di selezione e stoccaggio rifiuti provenienti dal Comprensorio Industriale Mirafiori Meccanica*” da realizzarsi in Torino, presentato dalla società Fenice S.p.a. con sede legale in Rivoli (TO) – Via Acqui n. 86 C.F. 13032970157 e P. IVA 06439101004, dalla Fase di Valutazione Impatto Ambientale (L.R. 40/98 e s.m.i, art. 12), subordinatamente alle seguenti condizioni:
  - l'attività in progetto potrà ricevere i soli rifiuti provenienti dal comprensorio industriale Mirafiori;
  - il progetto definitivo deve proporre adeguate soluzioni alle criticità evidenziate in premessa, che dovranno essere opportunamente verificate, per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ed approvazione del progetto di cui al D.Lgs. 22/97.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 07/10/2004

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*